

**Corte giust., Sez. IX, 20 aprile 2023, c. 263/22**

L'art. 3, par. 1, e gli artt. da 4 a 6 della direttiva 93/13/Cee devono essere interpretati nel senso che qualora una clausola di un contratto di assicurazione relativa all'esclusione o alla limitazione della copertura del rischio assicurato, della quale il consumatore non abbia potuto prendere conoscenza prima della conclusione di tale contratto, sia qualificata come abusiva dal giudice nazionale. Ne consegue, pertanto, che tale giudice è tenuto a disapplicare detta clausola affinché non produca effetti vincolanti nei confronti di tale consumatore, dovendo sempre avere la possibilità di prendere conoscenza, prima della conclusione di un contratto, di tutte le clausole in esso contenute.

**Corte giust., Sez. IX, 2 febbraio 2023, c. 208/21**

Secondo la Corte di Giustizia la comunicazione delle informazioni contrattuali al consumatore che intende aderire a un contratto collettivo *unit-linked* può avvenire mediante un contratto tipo redatto dall'impresa di assicurazione, a condizione che esso sia consegnato a tale consumatore dall'impresa contraente dell'assicurazione prima della sua adesione, e dunque in tempo utile per consentirgli di effettuare, con cognizione di causa, una scelta consapevole del prodotto assicurativo più consono alle sue esigenze.

**Corte giust., Sez. III, 24 febbraio 2022, c. 143/20**

La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con tale sentenza, ha affermato che l'impresa di assicurazione è tenuta a comunicare le informazioni precontrattuali al consumatore che aderisce, in qualità di assicurato, a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita "*unit-linked*" a capitale variabile collegato a un fondo di investimento.

**Corte giust., Sez. VIII, 2 aprile 2020, n. 20/19**

Ai fini dell'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. Ne consegue, pertanto, che gli artt. 35 e 36 della direttiva 2002/83/Ce relativa all'assicurazione sulla vita devono essere interpretati nel senso che essi sono applicabili anche a un contraente che non ha la qualità di consumatore. Infatti l'art. 1, par. 1, lett. g, di tale direttiva definisce lo «Stato membro dell'impegno» come lo «Stato membro in cui il contraente ha la residenza abituale ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento di tale persona giuridica a cui si riferisce il contratto». Inoltre, gli stessi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale il termine per l'esercizio del diritto di rinuncia agli effetti di un contratto di assicurazione sulla vita inizia a decorrere dalla data in cui tale contratto è stato concluso, anche qualora l'informazione riguardante le modalità di esercizio di tale diritto di rinuncia trasmessa dall'impresa di assicurazioni al contraente indichi requisiti di forma in realtà non richiesti dal diritto nazionale applicabile a detto contratto, purché tale indicazione non privi detto contraente della facoltà di esercitare detto diritto sostanzialmente alle stesse condizioni che sarebbero valse qualora l'informazione fosse stata esatta.

**Corte giust., 4 settembre 2018, c. 80/17**

Un veicolo che non sia stato ritirato ufficialmente dalla circolazione e che sia idoneo a circolare deve essere coperto da un'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli anche se il suo proprietario, non avendo più intenzione di guidarlo, ha scelto di lasciarlo stazionato su un terreno privato.

Gli Stati membri possono prevedere che, qualora la persona soggetta all'obbligo di stipulare un'assicurazione della responsabilità civile per il veicolo coinvolto in un sinistro non abbia adempiuto tale obbligo, l'organismo di indennizzo nazionale possa rivalersi contro tale persona, quand'anche essa non sia civilmente responsabile dell'incidente.

**Corte giust., 31 maggio 2018, c. 542/2016**

Con tale decisione la Corte di giustizia nell'esprimersi incidentalmente sui requisiti costitutivi delle polizze *linked*, assume una rilevanza decisiva nel dibattito italiano sulle polizze di ramo III e su quale debba essere la loro natura. Più precisamente, offre un criterio interpretativo utile a ricondurre il tema nella sua reale e corretta dimensione, ritenendo che il sinallagma assicurativo consista

esclusivamente nel binomio versamento del premio/prestazione in caso di sinistro, senza che in esso possano né debbano entrare valutazioni circa l'allocazione del rischio finanziario relativo ai fondi, direttamente o indirettamente, sottostanti la polizza.

**Corte giust., 27 aprile 2017, c. 559/15**

La Corte di Giustizia precisa che l'art. 40, par. 6, della direttiva 92/49/Cee, riguardante l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica la 'terza direttiva' assicurazione non vita, deve essere interpretato nel senso che osta a che le Autorità di vigilanza di uno Stato membro assuma in via d'urgenza, nei confronti di un'impresa di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita che opera sul territorio di tale Stato membro in regime di libera prestazione di servizi, provvedimenti fondati sulla carenza di un requisito soggettivo previsto per il rilascio dell'autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività assicurativa, quale il requisito relativo alla reputazione. Diversamente, tale direttiva non osta a che tale Stato membro, nell'esercizio delle prerogative riconosciutegli in caso di urgenza, stabilisca se talune insufficienze o dubbi relativi all'onorabilità dei dirigenti dell'impresa assicurativa interessata indichino un pericolo reale e imminente che si verifichino irregolarità a danno degli interessi degli assicurati o degli altri possibili beneficiari delle polizze assicurative sottoscritte e, in tal caso, adotti immediatamente misure appropriate, come il divieto di stipulare nuovi contratti sul suo territorio.

**Corte giust., 9 settembre 2015, Sez. I, c. 240/14**

La Corte di Giustizia ha precisato che nel caso in cui un passeggero abbia subito lesioni corporali a seguito della caduta dell'aereo che stava effettuando un volo gratuito, teso a sorvolare un immobile di proprietà del pilota per mostrarlo al passeggero/eventuale acquirente, il Reg. (CE) n. 864/2007 (Roma II), consente l'esercizio di un'azione diretta della parte lesa nei confronti dell'assicuratore della persona tenuta al risarcimento, qualora tale azione sia prevista dalla legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale, indipendentemente da quanto previsto dalla legge applicabile al contratto di assicurazione scelta dalle parti.

**Corte giust., 25 giugno 2015, Sez. IV, c. 18/14**

Secondo la Corte la direttiva 92/49/Cee del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/Cee e 88/357/Cee (terza direttiva assicurazione non vita), come modificata dalla direttiva 2007/44/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, deve essere interpretata nel senso che la menzionata direttiva non osta a che uno Stato membro, in forza della sua normativa nazionale, in una situazione in cui l'autorità nazionale competente potrebbe validamente opporsi ad un progetto di acquisizione sulla base dell'art. 15 *ter*, par. 2, della direttiva stessa, autorizzi detta autorità a collegare l'approvazione dei progetti di acquisizione a restrizioni o a prescrizioni, di sua propria iniziativa o formalizzando impegni proposti dal candidato acquirente, purché non siano lesi i diritti attribuiti a detto candidato dalla medesima direttiva.

**Corte giust., 23 aprile 2015, Sez. III, c. 96/14**

Un contratto di assicurazione deve esporre in modo trasparente, preciso e intelligibile il funzionamento del meccanismo di assicurazione, in modo che il consumatore possa valutarne le conseguenze economiche. Il fatto che tale contratto sia connesso a contratti di mutuo conclusi contemporaneamente può essere rilevante ai fini dell'esame del rispetto dell'obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali, poiché si ritiene che il consumatore non dia prova della stessa vigilanza circa l'estensione dei rischi coperti.

**Corte giust., 1° marzo 2011, Grande Sezione, c. 236/09**

Con tale pronuncia, la Corte ha stabilito che a partire dal 21 dicembre 2012, l'art. 5, comma 2, della direttiva 2004/113/Ce del 13 dicembre 2004 relativa all'uguaglianza di trattamento tra uomini e donne in materia di accesso ai beni e servizi non potrà più trovare applicazione. L'art. 5, comma 2, della direttiva ha riconosciuto la possibilità che nel calcolo di premi e prestazioni assicurative si tenga conto del sesso, ove tale fattore sia determinate nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti

e accurati dati attuariali e statistici. La disposizione, infatti, prevede una deroga al principio generale di parità di trattamento tra uomo e donna nell'accesso ai beni e servizi offerti al pubblico e, dunque, ad un principio fondamentale dell'Unione europea quale quello dell'uguaglianza tra uomo e donna.